



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Via del Giorgione, 2B – 00147 Roma

**Ai Responsabili Unici
dei Contratti d'Area**

**Ai Soggetti Responsabili
dei Patti Territoriali**

Alle Banche concessionarie

Alla Cassa Depositi e Prestiti

Roma, 12 febbraio 2003

prot. 1.232.035

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla normativa riguardante Patti Territoriali e Contratti d'Area

Con riferimento ai numerosi quesiti che i soggetti responsabili dei patti territoriali e i responsabili unici dei contratti d'area hanno formulato a questa Amministrazione negli ultimi mesi, si fa presente che questo Ministero non darà seguito ai quesiti relativi ad aspetti che trovano già piena ed esauriente disciplina all'interno della normativa vigente, sia di quella specifica riferita ai patti territoriali e ai contratti d'area, sia di quella riferita alla legge 488/92 di diretta applicazione ai patti e ai contratti.

Si rammenta che i soggetti responsabili e i responsabili unici debbono possedere le competenze necessarie per assicurare la gestione degli interventi di programmazione negoziata affidatigli e ad essi vengono attribuiti compiti, responsabilità, funzioni ed attività ben individuati dalla normativa vigente, in particolare dal D.M. 320/2000 e dal disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del responsabile unico di contratto d'area e del soggetto responsabile di patto territoriale, competenze peraltro riscontrate in sede di verifica di sussistenza dei requisiti previsti, ai fini del riconoscimento del contributo globale di cui all'articolo 4 del D.M. 31 luglio 2000, n. 320.

Per quanto riguarda alcune ricorrenti problematiche, a chiarimento delle stesse, si precisa che:

- a) con riferimento a quanto previsto al punto 7, lettera A del disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del responsabile unico e del soggetto responsabile di patto territoriale, la previsione di remunerazione delle eventuali giacenze sui conti intestati al soggetto responsabile locale ad un tasso di interesse creditore lordo non inferiore al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea troverà applicazione solo nel momento in cui verranno stipulate le convezioni di cui all'articolo 8 del D.M. 320/2000 e comunque solo con riferimento alle giacenze relative alle riserve destinate alle agevolazioni dei soggetti beneficiari e dei soggetti attuatori;

- b) come già indicato nella precedente circolare del 18 febbraio 2002 di questo Ministero, la normativa di riferimento per l'effettuazione dell'attività istruttoria è esclusivamente quella vigente alla data di comunicazione di avvio dell'istruttoria stessa;
- c) qualora i bandi abbiano previsto la sussistenza di requisiti che abbiano rappresentato elemento necessario per l'ammissibilità ovvero elemento di priorità nella formazione di eventuali graduatorie, è necessario che detta sussistenza venga verificata anche a conclusione del programma di investimenti;
- d) in relazione alle amministrazioni comunali coinvolte nei patti territoriali, la mancata sottoscrizione o un eventuale ritiro dell'adesione al patto da parte di uno o più comuni non condiziona in alcun modo la possibilità per le iniziative imprenditoriali agevolate in detto/i comune/i di continuare a beneficiare delle agevolazioni concesse;
- e) per quanto riguarda il pagamento dei titoli di spesa, il divieto del pagamento in contanti si applica per le iniziative beneficiarie delle agevolazioni per le quali la normativa di riferimento legge 488/92 è rappresentata dalla circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo si fa inoltre presente che qualora vengano rilevate infrazioni circa il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa "antiriciclaggio", la stessa normativa fa obbligo di comunicare dette infrazioni all'Ufficio Italiano Cambi;
- f) per quanto concerne l'apporto di capitale proprio, il limite minimo che l'impresa deve garantire è quello del 30% di cui al punto 3 dell'articolo 10 del D.M. 320/2000. E' con riferimento a detta quota che deve esserne verificato il proporzionale apporto in relazione ai vari stati di avanzamento lavori ancorché, in fase revisionale, fosse stata prevista una quota superiore a detto 30%; in ogni caso la banca concessionaria deve verificare la copertura finanziaria dell'iniziativa;
- g) in fase di determinazione delle risorse disponibili per la rimodulazione si deve tener conto di eventuali ricorsi non definiti suscettibili di produrre oneri non previsti; si ricorda inoltre che, come riportato al punto 1 della circolare di questo Ministero del 18 febbraio 2002, nella determinazione delle risorse da rimodulare, il soggetto responsabile può prendere in considerazione quelle derivanti da rinunce, economie conseguite in sede di attuazione del patto o del contratto e revoche; in quest'ultimo caso solo qualora i relativi atti non siano suscettibili di gravami;
- h) l'estensione delle attività ammissibili alla produzione di energia termica o elettrica da biomasse e, all'interno dei "servizi", alla movimentazione ed al magazzinaggio dei terminali e dei containers, nonché al confezionamento, all'imballaggio, al reimballaggio, alla pesatura e alla campionatura delle merci alimentari e non, trova applicazione a seguito dell'autorizzazione della Commissione europea. Questa prevede l'ammissibilità dei programmi alle agevolazioni solamente nel caso in cui l'avvio a realizzazione degli investimenti risulti successivo alla domanda e comunque in data non anteriore al 12.07.2000 per le aree obiettivo 1, al 27.07.2000 per le aree obiettivo 2 e a sostegno transitorio ed al 20.09.2000 per le aree ammesse alla deroga di cui all'art.87.3.c del Trattato di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
(Roberto Pasca di Magliano)
firmato Pasca di Magliano